

**Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2011/0844 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Ai sensi dell’art. 116 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento nel diritto nazionale, entro il 30 giugno 2011, delle seguenti disposizioni nella medesima contenute: articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, articolo 1, paragrafo 3, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), articolo 2, paragrafo 5, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, articolo 6, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1, alinea, articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), articolo 15, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafi da 4 a 7, articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, articolo 18, paragrafo 1, alinea, articolo 18, paragrafo 1, lettera b) articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, articolo 18, paragrafi 3 e 4, articolo 19, articolo 20, articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, articolo 22, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 27, terzo comma, all’articolo 29, paragrafo 2, articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, agli articoli da 37 a 42, articolo 43, paragrafi da 1 a 5, articoli da 44 a 49, articolo 50, paragrafo 1, alinea, articolo 50, paragrafo 3, articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, articolo 54, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1, articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, articoli 58 e 59, articolo 60, paragrafi da 1 a 5, articolo 61, paragrafi 1 e 2, articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 63, articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, articoli 65, 66 e 67, articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), articolo 69, paragrafi 1 e 2, articolo 70, paragrafi 2 e 3, articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3, articoli da 77 a 82, articolo 83, paragrafo 1, lettera b), articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, articolo 86, articolo 88, paragrafo 1, lettera b), articolo 89, lettera b), articoli da 90 a 94, articoli da 96 a 100, articolo 101, paragrafi da 1 a 8, articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, articolo 102, paragrafo 5, articolo 107, articolo 108, articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 110, e allegato I. Gli Stati membri stessi informano senza indugio la Commissione dell’adozione delle predette misure attuative, applicandole a decorrere dal 1° luglio 2011. La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati adottati e che, pertanto, la Direttiva 2009/65/CE non sia stata ancora recepita nell’ordinamento italiano

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In proposito, le Autorità italiane hanno comunicato che il disegno di legge per l’attuazione della Dir.va 2009/65/CE è stato già inserito nella Legge Comunitaria 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari

**Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2011/0609 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea rileva che non è ancora stata recepita nell'ordinamento nazionale italiano la Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE.

Ai sensi dell'art. 22 della stessa, gli Stati membri sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone quindi comunicazione immediata alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, che i provvedimenti attuativi in questione non siano stati adottati e che pertanto, ad oggi, la Direttiva 2009/110/CE non sia stata ancora recepita nel diritto italiano.

**Stato della Procedura**

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che il Governo ha inserito il provvedimento, recante attuazione della Direttiva 2009/110/CE, nel Disegno di Legge Comunitaria per il 2011, già approvato dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2011/0488 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea rileva che nell’ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I. Invece, le disposizioni residue rispetto a quelle specificatamente indicate debbono essere recepite entro la diversa data del 31 dicembre 2011. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Si precisa che, il 30 novembre 2011, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”, il cui art. 22 contiene una delega al Governo per l’emanazione dei provvedimenti attuativi della Direttiva 2010/76/UE in oggetto. Per quanto attiene, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 1, punto 4 e all’allegato 1, punti 2 lett. c), nonché all’art. 3, le stesse sono state recepite direttamente tramite la suddetta Legge comunitaria 2010, mediante la modifica degli artt. 53 e 67 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

## Affari Esteri

### PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari Esteri****Procedura di infrazione n. 2011/2150 – ex art. 258 del TFUE.****“Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri****Violazione**

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di tali disposizioni, agli Stati membri della UE è fatto obbligo di adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle "Direttive di negoziato" nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di "partenariato" e di "cooperazione" (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette "Direttive di negoziato". Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su "migrazione e mobilità", la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di "passaporto diplomatico", rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di "visto". L'inserimento di tale clausola nell'ambito dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (che a tutt'oggi non è stato ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici – ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di "riammissione". Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obiettivo in tal modo perseguito dalla UE con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di "visto". Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di "riammissione". Infatti, per quanto attiene il concludendo Accordo ACP, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della "riammissione" dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo alla Cina l'esenzione" dal visto, per quanto concerne la porzione dell'area UE costituita dal proprio territorio, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della "riassunzione" – rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

**Stato della Procedura****In data 8 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.**

**Scheda 2 – Affari Esteri****Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralemente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltra l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Affari Esteri**

**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.**

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 43 del Trattato CE, nonché l’obbligo, che l’articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 di tale Accordo. Si premette in generale che, a norma dell’Accordo medesimo, ciascuno Stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall’altro Stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo Stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso Stato che le ha designate, ma di altri Stati esteri. Applicata all’Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri Stati, compresi quelli facenti parte dell’Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “comunitarie” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest’ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l’acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell’Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell’ambito della competenza normativa esclusiva dell’Unione europea nell’ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE in data 16 Marzo 2005

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

# Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/1077	Mancata attuazione della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/1073	Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/1072	Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2011/0843	Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/0474	Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell' 8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	MM	No	Stadio invariato